

Gli statuti cittadini

Prof. Rolando Dondarini

In anni recenti la Legge n. 142 dell'8 giugno 1990, "Ordinamento delle autonomie locali..." ha riportato all'attenzione generale gli statuti comunali, la cui lontana origine si colloca nel periodo di sviluppo e di affermazione delle autonomie cittadine. Nonostante questo necessario richiamo storico, sono ben poche le analogie tra quelle lontane promulgazioni e quelle odierne, che a differenza delle prime sono state sollecitate e codificate dall'alto e all'interno di uno stato nazionale unitario. Eppure l'essenza delle motivazioni che allora ne determinarono la genesi e che oggi si vorrebbero richiamare rimane basilare soprattutto per la riaffermazione della necessaria prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato, in un periodo in cui le tentazioni e le suggestioni di segno opposto rischiano di compromettere un patrimonio di secoli di sperimentazioni in cui si sono succeduti sviluppi e fallimenti, progressi e arretramenti nel nome di una continua ricerca di un equilibrio tra diritti e doveri. Rivedere sulla base del testo di uno dei primi codici quali temi vennero affrontati e quali furono le coerenze e le incongruenze con cui si procedette a promulgare dettami comuni può essere utile a riappropriarsi delle esigenze elementari su cui si basano la convivenza e le sue norme.

Il medioevo in ampia sintesi appare come il travagliato periodo in cui in un limitato quadrante del mondo – quello dell'Occidente europeo – dallo sconvolgimento del precedente ordine imposto dall'Impero Romano si passò gradatamente a nuove compagini politiche e territoriali: quelle che, sopravvivendo ai ripetuti tentativi di riaggregazione di imperi sovranazionali, avrebbero portato alla formazione e al consolidamento delle nazioni europee. Non si può in proposito ignorare come in tal senso passi decisivi e spesso precoci si siano compiuti proprio in Italia sia con l'edificazione delle città-stato centrosettentrionali sia coi tentativi di razionalizzazione dei sistemi di governo delle compagini centromeridionali. Dai diversi contesti si contribuì infatti al parziale superamento delle strutture giuridiche e

di potere a base personale - tipiche dei rapporti giuridici e di potere vassallatico beneficiari dell'alto e pieno medioevo - sulla strada della riconquista di un diritto e di una struttura politica a base territoriale, quella che contraddistingue la gran parte degli stati del mondo attuale. Se questi progressi non portarono poi che molto tardi al completamento del processo unitario nazionale, lo si dovette a numerosi fattori e condizioni, compresi l'equilibrio e lo stallo che per un certo tempo si registrò tra i più potenti stati regionali. In quel quadro di riassetto delle società sotto leggi e regole comuni, gli statuti furono dunque risposte collettive al bisogno di partecipazione e di autogestione, all'aspirazione di gruppi e comunità di essere arbitri della propria esistenza; aspirazione connaturata con la stessa prerogativa umana di poter discriminare e scegliere – almeno sul piano teorico e delle intenzioni - tra le tante alternative che continuamente l'esistenza propone. Nulla di strano quindi che ogni sodalizio ambisse ad esercitare un arbitrio quanto più pieno; senonché ciò che si doveva perseguire con la promulgazione di regole e diritti comuni era la difficile mediazione tra interessi circoscritti e generali. Non a caso nei vari modelli di stato che si sono proposti nel corso dei secoli - e in particolare nella formazione dei grandi stati moderni - uno dei problemi fondamentali che si è sempre dovuto affrontare è stato e rimane quello della conciliazione dell'accentramento politico e istituzionale col rispetto delle istanze particolari e locali.

È presumibile che nei processi di ricomposizione delle società urbane i primi codici di comportamento e di reciproco riconoscimento e tutela, vigessero - per quanto non scritti - nei gruppi legati da comuni interessi economici e professionali, ovvero presso coloro che esercitavano lo stesso mestiere. Dovettero essere questi i prototipi degli statuti corporativi che avrebbero sancito gli assetti interni, i doveri e i diritti, le forme di tutela e di cooptazione nell'ambito delle associazioni d'arte e delle altre aggregazioni sociali.

Furono poi gli organi di autogoverno di comunità cittadine e rurali ad adottare proprie specifiche normative; a distinguere questi nuovi codici statutari dalle norme - consuetudinarie o scritte che fossero - già in uso da tempo presso alcune associazioni

di mestiere, fu l'ampiezza della loro destinazione che nell'ambito del territorio sottomesso (*districtus*) assumeva un valore generale e pubblico, tanto da suscitare tra i dottori del diritto scalpore e perplessità. Conferendosi spazi di autodeterminazione gli statuari medievali non regolamentavano soltanto i comportamenti delle comunità interessate, ma erodevano e sottraevano capacità normativa alle tradizionali fonti legislative. È per questo che per lungo tempo le promulgazioni statutarie trovarono resistenze e opposizioni presso quei giuristi che riconoscevano alla sola autorità imperiale il diritto di emanare leggi. Ciò non impedì che spesso tra dottori del diritto e statuari si passasse dalla diffidenza alla convergenza, anche in ragione del forte declino di prestigio e di efficacia dell'autorità imperiale: tanto che molti dottori contribuirono alla stesura e alla revisione di codici statuari.

Gli statuti cittadini fanno dunque parte del cosiddetto *ius proprium*, cioè dell'insieme delle normative locali che furono promulgate tra tardo medioevo e prima età moderna per conformare i comportamenti individuali e collettivi all'interno di comunità urbane e rurali e di associazioni di mestiere e religiose. Furono indotti, generati, riformati e conservati per motivazioni ed esigenze antropologiche e sociologiche elementari, connaturate con la stessa vita sociale. Tutti i codici normativi - che siano concepiti, redatti e trasmessi in forma orale o scritta - sono infatti espressione della necessità e della volontà di gruppi e comunità di riconoscersi come tali e di dotarsi di criteri, precetti e funzioni che regolino la loro convivenza sociale e le loro forme partecipative¹.

Le diverse normative furono concepite e si affermarono quando la loro formulazione si rese necessaria e opportuna per regolare la convivenza di comunità in pieno sviluppo, in cui si manifestava l'esigenza di fissare prescrizioni comuni, sancite dall'approvazione degli organi comunitari. Anche quando ascendevano a norme consuetudinarie la loro traduzione in forma scritta fu il tramite per il loro riconoscimento pubblico e per la loro convalida e sostituì con la corporeità delle

¹ Non a caso in anni recenti si è cercato di ripristinarne il loro valore compartecipativo inducendo per legge gli enti locali a redigere i loro statuti, che ben presto però hanno dimostrato l'artificiosità di un'operazione non scaturita da esigenze condivise.

scritture i riferimenti alle consuetudini e alla memoria. Costituivano dunque un'affermazione degli interessi collettivi su quelli singoli e nelle comunità che stavano assumendo funzioni istituzionali di gestione e controllo dell'intera società cittadina e rurale assunsero il valore di prevalenza degli interessi pubblici su quelli privati. Fu così che si stabilirono e si redassero per iscritto regole e divieti in relazione ad ogni aspetto della vita sociale: l'igiene urbana, la tutela degli spazi pubblici e privati, le attività produttive e il commercio, la viabilità e l'ambiente, la fiscalità e l'ordine pubblico.

Dei numerosissimi codici normativi prodotti con tali finalità nel basso medioevo e nella prima età moderna (provvisori, riformazioni, delibere, statuti, *constitutiones*, *carte de logu*, libri rossi, etc.), molti sono stati conservati divenendo preziose fonti di conoscenza delle società del tempo, da utilizzarsi però con attenzione e con adeguate capacità comparative.

Gli «statuti» sono quindi i codici normativi prodotti da e per comunità cittadine e rurali e/o per associazioni di mestiere ed emanati dai loro organi partecipativi o dai detentori dell'autorità pubblica. Hanno costituito un capitolo fondamentale nella storia istituzionale e politica che ha caratterizzato la lunga fase di ricostruzione degli apparati pubblici in diverse zone dell'Europa.

Tra le aree che più precocemente e più abbondantemente li videro comparire, quelle dell'Italia centrosettentrionale, dove a partire dal XII secolo le loro promulgazioni scritte si manifestarono e si succedettero con analogie e peculiarità per tutta la prima metà del secondo millennio, durante la lunga fase di progressiva e contrastata ridefinizione degli ambiti di competenza politica e territoriale. Le loro redazioni assunsero spesso anche il significato di affermazione di autonomia e di identità comunitarie, allorquando non tesero solo a regolamentare i comportamenti degli abitanti nelle loro città e territori, ma anche a salvaguardare diritti, privilegi e spazi di autogestione, spesso in contrasto con l'autorità imposta, oltre che dai sovrani di regni e imperi, anche dalle città dominanti degli stati cittadini e regionali.

Sull'effettiva incidenza e portata di tali enunciazioni si è spesso ironizzato lamentando la caducità di norme legate a bisogni contingenti e pertanto ben più parziali e provvisorie delle leggi dello *ius commune*². D'altronde per la genesi dei codici statutari scritti occorre ricordare non solo la loro derivazione almeno parziale da precedenti normative consuetudinarie trasmesse oralmente che risalivano ben oltre la riscoperta del diritto comune, ma anche che tra le loro finalità implicite vi era proprio l'esigenza di supplire all'indeterminatezza del diritto comune, piegandolo alle esigenze della realtà quotidiana. Ciononostante col tempo, più che il contenuto e le prescrizioni delle norme, finì per contare la loro stessa vigenza quale attestazione giuridica di capacità di autogestione.

In ambito storiografico per la comprensione del fenomeno e per l'utilizzo dei codici come fonti sono stati decisivi quegli atteggiamenti metodologici degli storici tout court e degli storici del diritto che hanno voluto inserire le promulgazioni, la vigenza, le ratifiche, le trasformazioni statutarie nei loro specifici contesti. Nella globalità delle promulgazioni occorre infatti distinguere tra diversi tempi e tra differenti aree politico-territoriali, all'interno delle quali è poi necessario selezionare specifiche vicende evolutive, possibilmente fino a giungere all'esame di ogni singola realtà. Estremamente variabile è stata infatti la possibilità di incidenza dei codici normativi cittadini, strettamente dipendente dalle opportunità politiche di ogni contesto spazio/temporale; in particolare dalle gerarchie e dalle precedenze effettive del potere politico e dalla dislocazione dei suoi fulcri che, a seconda di luoghi, tempi e

² Spesso si rilevò con sarcasmo l'eccessiva provvisorietà delle norme statutarie ironizzando sulla loro transitorietà e inefficacia: «legge di Verona dura da terza a nona»; «legge fiorentina, fatta la sera, è guasta la mattina». Anche Petrarca lamentava la ciclica fine delle norme municipali e Dante: «fai tanto sottili/ ch'a mezzo novembre / non giugne quel che tu d'ottobre fili». Tuttavia molte analisi sulla loro rispondenza alle situazioni e alle loro evoluzioni reali hanno dimostrato come col tempo più che il contenuto e la congruenza con la realtà delle loro norme e prescrizioni contasse la loro vigenza, come attestazione simbolica di autonomia locale. Cfr *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, a cura di R. Dondarini, Atti del Convegno Nazionale di Studi (Cento, 6-7 maggio 1993), Cento 1995; G. Ortalli, *L'outil normatif et sa durée. Le droit statutaire dans l'Italie de tradition communale*, "Cahiers de Recherches Médiévales (XIIIe - XVe s.)", IV (1997), pp. 163-173; vedi anche: R. Dondarini, *Lo statuto comunale come strumento della trasmissione dell'immagine politica ed etica della città*, in *Imago Urbis. L'immagine della città nella storia d'Italia*, Atti del convegno internazionale (Bologna 5 - 7 settembre 2001), a cura di F. Bocchi e R. Smurra, Roma 2003, pp. 271-284.

dimensioni, potevano essere prevalentemente interni o esterni alle diverse comunità cittadine³.

Con molta approssimazione si può affermare che l'attuale territorio italiano ha visto espletarsi praticamente tutte grandi varianti del fenomeno politico cittadino e di conseguenza delle relative versioni normative. Quella delle città inserite nei tessuti tendenzialmente unitari di regni o delle grandi signorie; quella delle città/stato tendenti a conquistarsi i più ampi spazi di autonomia a scapito sia delle autorità centrali sia dell'autodeterminazione dei centri minori soggetti; quella del tutto originale delle città delle terre della Chiesa nelle quali poteri centrali e locali si compenetravano alla continua ricerca di nuovi equilibri.

Le normative municipali, come è ben noto, ebbero modo di apparire a più riprese e in diverse circostanze anche in quest'ultimo contesto, ma soprattutto in quello degli stati cittadini, dove assunsero anche forti connotazioni politiche. Nei regni meridionali invece ebbero fin dalle origini una funzione più orientata alla gestione amministrativa locale nel panorama di uno stato tendenzialmente unitario. In relazione a ciascuno di questi ambiti è possibile individuare premesse, stadi evolutivi, vicende ed eventi particolarmente significativi – rispettivamente l'instaurarsi e l'alternarsi delle dinastie regnanti e di quelle dominanti, per i regni e i grandi domini signorili. Per le comunità minori ad esempio i codici normativi furono di volta in volta espressioni della volontà di conservare margini di autonomia nei confronti di dominanti vecchie e nuove, oppure traduzioni normative delle sottomissioni ad esse.

La prospettiva più adeguata per esaminarli è quella volta a far incontrare e interloquire i testi normativi con tutte le altre testimonianze disponibili, collocandoli in orizzonti più vasti che consentano di verificare la reale portata e l'efficacia degli enunciati e delle formule contenute nei codici, cautelandosi dalle insidie di un tipo di fonte che più che mai contiene una doppia verità, quella apparente e manifesta e quella reale e nascosta. L'analisi dei soli aspetti testuali se da un lato può consentire

³ Un tema questo che non riguarda solo la *herrschaft* in relazione alle città d'oltralpe dipendenti da signorie esterne, ma anche la dialettica tra città dominanti e centri minori delle aree più intensamente occupate dagli stati cittadini e dai regni italiani.

di rilevare aspetti giuridici, caratteri codicologici, lessicali e terminologici per individuare derivazioni, parentele, aree e tempi di promulgazione e di vigenza, dall'altro significa trascurare i riscontri sull'effettiva rispondenza tra norme e comportamenti.

In effetti nel contesto del tardo medioevo italiano le aspirazioni autonomistiche di città e comunità ebbero esiti assai differenti: almeno parzialmente positivi solo per quelle comunità cittadine che ebbero modo di assumere un ruolo egemone sui loro territori e quindi limitatamente a quelle zone della penisola in cui riuscirono ad affermarsi i loro comuni. Altrove e per le comunità minori i codici normativi ebbero dapprima un valore di tentativi di tutela di diritti d'uso e di forme partecipative consuetudinarie, per poi limitare la loro efficacia ad aspetti di vita locale, fino a divenire addirittura espressione di subalternità rispetto alle entità dominanti.

Anche se non vi è dubbio che riecheggiassero in parte comportamenti e norme consuetudinarie già vigenti, i codici normativi locali si presentarono in chiave innovativa e programmatica, nell'intenzione cioè di fissare nuove norme giuridiche (*ius condendum*), per poi ripetersi nel tempo come copie rivedute e corrette delle prime promulgazioni. Gli adattamenti successivi attestano sia le naturali discrepanze tra intenzioni ed efficacia sia un'intrinseca caducità di norme che fatalmente tendevano a regolamentare a posteriori fenomeni e comportamenti e che quasi sempre esprimevano più volontà che dati di fatto. Si venne così creando con le successive edizioni una sedimentazione selettiva della normativa precedente (*ius conditum*). La gran parte della normativa insomma non subiva mutamenti sostanziali, mentre si adattavano le misure esecutive. Di significato in parte diverso furono le promulgazioni delle comunità minori. Esse come si è detto corrisposero dapprima a tentativi di salvaguardare consuetudini di uso locale, già da tempo esercitate e ovunque minacciate dall'invasione di potentati in espansione - signori laici o ecclesiastici o gli stessi comuni cittadini maggiori - per poi perdere man mano ogni efficacia politica, fino a ridurre le competenze locali al solo campo amministrativo. Per i comuni minori i codici normativi potevano dunque di volta in volta esprimere

capacità di autodeterminazione o al contrario l'attribuzione solo formale di prerogative di portata esigua, comunque limitate da una sottomissione effettiva.

Benché tali normative possano essere considerate manifestazioni di indipendenza politica e amministrativa, è pertanto lecito e doveroso chiedersi se alle espressioni di tali velleità e aneliti corrispondessero poi effettivi spazi di autonomia, quale fosse la loro efficacia reale ed apparente e che valore avessero per comunità grandi e piccole e in relazione ai tempi di emanazione.

A causa della varietà dei contesti, delle motivazioni, delle finalità in cui maturarono e furono promulgati, gli statuti cittadini assunsero e mantennero significati diversi. Furono di volta in volta espressioni dell'avvento al potere dei ceti medi nei centri urbani; manifestazioni di volontà politiche (quando scaturiti da rivolgimenti) dal valore fatalmente temporaneo o in via di progressivo svilimento; formalizzazioni degli spazi di autonomia di comunità sottoposte ad entità egemoni. Tra le loro finalità si possono annoverare quella di governare la quotidianità di società complesse; quella di affermare e consolidare forme e procedure di autonomia normativa (*potestas statuendi*) e di organizzazione formale (*arbitrium eligendi*), riconoscendo e sancendo responsabilità e funzioni all'interno di un'entità politica e comunitaria; quella di ribadire e conservare peculiarità, privilegi o poteri acquisiti; quella di affermare o di mantenere garanzie procedurali. Tenendo conto di questa varietà di significati e di finalità e facendo riferimento alla limitata autonomia che potevano proporre a livello territoriale e comunitario, le normative possono essere viste con una certa cautela come prototipi delle successive forme di gestione amministrativa locale in organismi centralizzati e statalizzati e come lontani modelli di autodeterminazione in compagini statali di tipo federale.

Aldilà dei loro contenuti è necessario indagare sul clima politico e sulle reali preminenze ed egemonie in cui le diverse codificazioni si inserivano. Soprattutto in quei casi molto frequenti in cui i codici presentano insieme elementi plausibili e altri contraddittori e apparentemente inconciliabili, probabili sintomi di uno svilimento delle formule e delle norme che si richiamano ad un'autodeterminazione non più

esistente o molto più semplicemente di adozioni acritiche di codici promulgati altrove. Molte normative medievali ebbero infatti una validità limitata non solo perché vigenti nei periodi compresi tra le promulgazioni e le eventuali revisioni o le nuove codificazioni, ma anche perché a volte frutto di emulazione. Incongruenze e anacronismi potevano esser dovute oltre che a ricopiature tra località più o meno limitrofe, anche al prolungarsi della conservazione di codici che col tempo perdevano l'attualità dei loro contenuti e mantenevano un significato quasi solo simbolico di tutela della tradizione e di identità di comunitaria. Essendo almeno in parte codici di comportamento misurati sulla vita reale e sui problemi di convivenza erano soggetti alla mutevolezza delle situazioni, che rendeva parte dei loro contenuti effimera e bisognosa di continue revisioni e adeguamenti. Pertanto quando per qualche motivo non venivano sottoposti ad aggiornamenti e verifiche e la loro vigenza si allungava nel tempo, loro parti sempre più consistenti perdevano il legame con il reale svolgimento della vita collettiva e validità.

In ogni codice vigente da lungo tempo vi erano quindi parti vive e durature - identità politica e simbolica - parti in deperimento, quelle progressivamente non rispondenti ai fenomeni reali, e parti morte, quelle superate definitivamente dai cambiamenti intercorsi.

Pertanto dai codici superstiti non sempre si possono dedurre indizi e opportunità di riscontro sull'efficacia e la durata delle norme, le cui semplici formulazioni non possono che essere elementi di conoscenza indiretta delle questioni che toccavano. Ciò non toglie che possano fornire informazioni importanti, soprattutto in comparazione con altre testimonianze di uguale o diversa natura. Posti in rapporto con analoghe codificazioni antecedenti e posteriori possono dare la misura della loro efficacia effettiva; comparandoli tra loro su un piano sincronico, possono far percepire varianti significative tra le diverse realtà territoriali, soprattutto in relazione alla capacità della sfera pubblica di imporsi sui comportamenti privati.

Comunque, data l'ampia gamma di argomenti che trattavano, le superstiti codificazioni normative offrono importanti indizi sui più svariati aspetti della vita

quotidiana del tempo e costituiscono nel panorama documentario del tardo medioevo italiano un patrimonio tanto ricco e stimolante da giustificare ampiamente il risveglio di attenzione che nei loro confronti si è registrato negli ultimi anni, richiamando feconde stagioni di edizioni e di studi lontane ormai molti decenni. Questo nuovo proliferare di edizioni di codici normativi e di relative trattazioni, mentre attesta il ritorno di vitalità in un settore storiografico tradizionalmente di punta nella pubblicistica italiana, impone la necessità di creare occasioni di raffronto in orizzonti quanto più ampi: oltre che quello delle diverse entità politico-territoriali che hanno caratterizzato la storia italiana - dai regni meridionali, agli stati cittadini prima e regionali poi - anche quello nazionale, nel quale acquistano rilievo le varie particolarità geografico-insediative di cui è ricco il nostro paese, come le zone di frontiera naturale o politica, o gli ambiti e i comprensori insediativi e comunitari di montagna e di valle.

Come si è già rilevato, nei dettami dei vari codici vi sono delle parti per così dire reattive e vive, che, se rapportate al contesto in cui furono emanate, ne costituiscono sintomi e fonti indirette, tanto più affidabili quanto più prossime al momento dell'evento motivante e dell'emanazione originaria. Pertanto sono da valutare con cura e attenzione le enunciazioni delle volontà e delle finalità per cui gli statuti furono emanati in certi specifici contesti temporali e spaziali, verificando se esplicano direttive e orientamenti politici scaturiti da vicende del momento, nonché criteri e correttivi di tipo applicativo misurati sul manifestarsi di problemi e sull'efficacia di precedenti provvedimenti. Questa indubbia opportunità documentaria è particolarmente disponibile e utile ogni qual volta i codici scaturiscono da affermazioni, da rivolgimenti, da restaurazioni di tipo politico e sociale, ovvero quando rappresentano una sorta di manifesto politico o di circolare procedurale delle componenti che sono pervenute o che hanno conservato la capacità deliberante negli organi decisionali di una società cittadina o di un'associazione. In questa prospettiva praticamente tutte le organizzazioni comunali, cittadine e non, quando hanno

elaborato normative in tutto o in parte originali hanno lasciato importanti tracce della temperie politica, sociale e culturale in cui tali normative videro la luce⁴.

Statuti di Bologna del 1288

Per Bologna la reattività e la rispondenza dei codici statutari medievali ad aneliti del momento sono rilevabili in riferimento a molte delle promulgazioni pervenute, sia nel novero degli statuti delle associazioni sia in quello degli statuti comunali. Limitando l'attenzione di questa breve trattazione a quest'ultimo settore, si può in effetti rilevare come quasi tutti i codici statutari superstiti siano stati emanati in periodi particolarmente significativi nella storia del comune bolognese. In estrema sintesi si può rilevare come quelli duecenteschi corrisposero alla fase di massima espansione del comune, quando, con la progressiva assunzione delle leve del potere da parte dei ceti emergenti dalle attività manifatturiere, mercantili e finanziarie, le sorti della comunità bolognese sembravano orientate a conferirle un ruolo di primo piano tra le città-stato dell'Italia centro-settentrionale⁵. Gli statuti trecenteschi furono invece tra gli esiti delle alterne fasi di un periodo che vide ampiamente ridimensionate le ambizioni di Bologna, le cui residue capacità di autodeterminazione erano sempre più vincolate da una sempre più stretta sottomissione alla Chiesa e dalle mire e contese politico-territoriali degli stati e delle coalizioni dominanti⁶. Infine nel Quattrocento si

⁴ In proposito si deve rilevare che troppo spesso la storiografia allo scopo di rintracciare le presunte finalità concrete che esse avrebbero nascosto, ha teso a demolire le motivazioni ideali di provvedimenti e le enunciazioni di principio a suo tempo addotte da legislatori e statutari. Si tratta di atteggiamenti, che, al di là dell'ostentazione di un disincantato realismo, possono nascondere in realtà un inadeguato approccio metodologico, soprattutto allorché vengono proposti quali parametri di valutazione delle vicende e delle fonti del passato atteggiamenti razionalistici odierni. È questo un tema più volte affrontato nell'ambito dei dibattiti sulla "storia della mentalità". In riferimento agli slanci ideali espressi nei proemi e nelle normative medievali, non è corretto negarne la sincerità per farne emergere solo motivazioni nascoste legate ad interessi concreti, poiché effettivamente nelle mentalità dell'epoca atteggiamenti e comportamenti dovevano essere spesso ispirati da impulsi e passioni, che del resto non escludono motivazioni concrete e interessi.

⁵ Proprio al culmine della sua ascesa Bologna manifestò una serie di contraddizioni che avrebbero condizionato pesantemente le sue sorti nel tardo medioevo: la più evidente fu quell'ambivalenza di città dominante e dominata che ebbe inizio nel 1278 con la sottomissione formale alla Chiesa; una sottomissione che divenne tanto più stretta e vincolante a seconda dei periodi e delle circostanze e dell'affermazione di diverse volontà politiche, fino a che nella seconda metà del XV secolo, dopo ripetute pattuizioni tra rappresentanti cittadini e papato, si giunse alla giustapposizione di due strutture gerarchiche, quella legatizia e quella locale in cui si contrastavano due forze attrattive opposte, una centripeta e autonomista e una centrifuga subordinante.

⁶ Vista in un'ampia prospettiva cronologica, la storia di Bologna nel tardo medioevo presenta come e più di altre andamenti contrastanti e difficilmente riconducibili a linee evolutive identificabili e coerenti. Sia in campo economico sia in quello politico si assiste infatti ad un'alternanza continua ad un'incrociarsi apparentemente caotico di sviluppi e crisi, di forme di autonomia e di dipendenza. Ciò è imputabile alla confluenza di costanti e variabili che nel caso bolognese appaiono particolarmente ricche e variegiate.

emanarono statuti che, come l'unico pervenuto 1454⁷, riflettevano l'avvio e il consolidamento della struttura del governo "misto", ovvero di quella particolare diarchia per cui al governo della città avrebbero concorso sia i rappresentanti della Chiesa sia l'oligarchia politica ed economica instauratasi al vertice della comunità e racchiusa dapprima nel collegio dei Sedici riformatori, poi nella sua forma evoluta e consolidata che fu detta "senato".

Nonostante questa stretta corrispondenza tra i codici statutari pervenuti e le vicende politiche e istituzionali della comunità bolognese del tardo medioevo, per lungo tempo gli statuti editi sono rimasti pochissimi. Alla parziale edizione del 1735-36 degli statuti del 1454 da parte di Philippus Saccus - da cui la denominazione di "statuti del Sacco" - è seguita nella seconda metà del XIX secolo quella a cura di Luigi Frati delle dieci redazioni statutarie fatte dal comune tra il 1250 e il 1267, ma contenenti anche singoli *statuta* risalenti all'inizio del Duecento⁸. Nel XX secolo si è avuta soltanto l'edizione degli statuti del 1288 pubblicata nel 1937-39 a cura di Gina Fasoli e Pietro Sella⁹. Poi più nulla fino alle soglie del XXI secolo, benché non siano mancati studi, trascrizioni parziali e repertorizzazioni¹⁰. Questa incompletezza e questo ritardo nella pubblicazione dei codici statutari bolognesi possono apparire paradossali visto che la medievistica bolognese può vantare una notevole tradizione di studi in campo istituzionale¹¹. Un simile ritardo ha peraltro suggerito ai numerosi studiosi che

⁷ Su tale codice: DE BENEDICTIS A., *L'applicazione degli statuti bolognesi del 1454 nella pratica giudiziario-amministrativa del '600-'700*, Bologna 1989, pp. 3-27. (ASB, Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica); EADEM., *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna 1995.

⁸ *Statuti di Bologna degli anni 1250-67*, a cura di Luigi Frati, "Monumenti storici pertinenti alla storia delle provincie di Romagna", s. I (statuti), tomi 1-3, Bologna 1869-87.

⁹ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di Gina Fasoli e Pietro Sella, Città del Vaticano 1937-1939, (Studi e Testi della Biblioteca Apostolica Vaticana, nn. 73 e 85).

¹⁰ Gli altri statuti cittadini di Bologna (1335, 1352, 1357, 1376, 1389) sono rimasti finora inediti, ma le rubriche relative allo Studio sono state edite in Giovanna Morelli, "De Studio scolarium civitatis Bononie manutenendo": *gli statuti inediti del Comune (1335-1454) per la tutela dello Studio e delle Università degli scolari*, "L'Archiginnasio", 76 (1981), p. 79-165. Si è poi pervenuti alla pubblicazione dei rubricari degli statuti bolognesi: *Per l'edizione degli statuti del comune di Bologna (secoli XIV e XV), I rubricari*, a cura di A. L. Trombetti e V. Braidì, Bologna 1995.

¹¹ Basti pensare agli studi di Antonio Ivan Pini sull'evoluzione del comune cittadino e sulle corporazioni, a quelli di Francesca Bocchi in chiave urbanistica e fiscale, a quelli storico-giuridici di Anna Laura Trombetti a quelli istituzionali di Giorgio Tamba sugli organi e le forme di governo e sulle organizzazioni, al coordinamento di Augusto Vasina nel recente lavoro di repertorizzazione degli statuti emiliano-romagnoli. Si tratta di studi che si collocano nel solco di quelli di Gaudenzi, di Torelli, di Simeoni, di Cencetti, di Orlandelli, di Colliva e soprattutto di Gina Fasoli che per prima nel 1931 compilò un catalogo descrittivo degli statuti bolognesi e che in occasione del 90° anniversario dell'Istituto Storico Italiano (ottobre 1973) lanciò un appello perché si riprendessero le forme di raccordo nazionale sugli studi statutari dopo l'interruzione postbellica della collana del *Corpus Statutorum Italicorum* diretta da Carlo Guido Mor.

si sono proposti di pervenire ad edizioni sia parziali che integrali dei codici conservati all'Archivio di Stato di Bologna, di affrontare nel frattempo le comparazioni che una simile situazione rendeva non solo possibili, ma anche opportune, come i confronti diacronici tra settori che nei diversi codici pervenuti trattano gli stessi argomenti¹².

In questi decenni si sono presi in considerazione soprattutto due codici di fondamentale importanza per il Trecento bolognese poiché entrambi scaturiti dagli esiti di due rivolte che avevano portato all'espulsione dei legati pontifici. Dopo l'edizione "informatica" degli statuti del 1376 a cura di Maria Venticelli¹³ è

¹² In questo quadro da tempo Massimo Vallerani conduce indagini sugli statuti di fazione, ovvero su quelle promulgazioni che furono condizionate dalle lotte interne alla città, e, unitamente a Massimo Giansante, sta compiendo analisi testuali per verificare parentele e ascendenze lessicali dei codici bolognesi. Valeria Braidì, quale premessa per uno studio sulle istituzioni cittadine trecentesche, ha lavorato per un'edizione sinottica che accosta parti omologhe degli statuti del 1352 e del 1357, promulgati sotto la dominazione viscontea, di quelli del 1376, emanati dopo la cacciata dei vicari pontifici e redatti per restaurare l'antico governo comunale, e di quelli del 1389, ricalcati sul testo di tredici anni prima. In tale prospettiva vanno visti anche gli studi condotti da Giancarlo Benevolo sui codici del 1376 e del 1389 per indagare sui rapporti tra città e territorio dalla rinascita del governo popolare fino alla prima metà del secolo successivo, avendo individuato nello statuto 1376 un vero e proprio progetto di distrettuazione che, dal raffronto con carteggi, provvigioni, *libri iurium*, può far emergere i tratti costitutivi dei futuri equilibri politici tardoquattrocenteschi, in un arco di tempo in cui vertici locali, i Visconti e la Chiesa si avvicendarono alla guida del governo cittadino. Con Enzo della Bella io stesso ho trattato dell'evoluzione della politica fiscale utilizzando tutti i codici pervenuti, da quelli ducenteschi a quello del 1454; i primi risultati di questa indagine sono stati presentati con la relazione dal titolo *La politica fiscale di Bologna tra autonomia e "governo misto". Finalità, indirizzi e prime acquisizioni di un'indagine ad ampio spettro documentario e cronologico*, al Convegno, *Ut bene regantur...Politica e amministrazione periferica dello Stato della Chiesa*, tenutosi a Perugia (6/8 maggio 1997) i cui Atti sono stati pubblicati, a cura di P. Monacchia, «Archivi per la storia», XIII, nn. 1-2 (gen.- dic. 2000), pp. 67-89.

¹³ A proposito dell'edizione informatica occorre rilevare che adottare nuove tecnologie e le opportunità che esse offrono di restituire la quasi totalità delle informazioni contenute nei manoscritti originali, non significa affatto rinunciare alle pubblicazioni cartacee né alle dovute introduzioni storiche, né tanto meno a dar conto delle notizie e delle analisi ritenute indispensabili per corrette edizioni di tipo tradizionale: dai dati elementari relativi ai codici, alla loro collocazione, dalla loro descrizione alla loro storia, fino agli apparati di note necessari. L'edizione "informatica" non solo si affianca a quella consueta, ma la arricchisce di un valore aggiunto che si traduce in un concreto ampliamento delle possibilità di trasmissione, di elaborazione e di studio dei contenuti originali. In tal senso lo stridore tra l'attualissima veste elettronica e quella sempre affascinante dei manoscritti antichi è solo apparente. Nella loro riproduzione diviene infatti ora possibile conservare e riproporre secondo le forme originarie la cartulazione, lo specchio di scrittura, i segni di capoverso, le loro colorazioni e quelle delle rubriche, l'indicazione di lettere e parti miniate, di aggiunte e note a margine, di lacune, macchie e abrasioni. Ci si potrà spingere anche a riprodurre abbreviazioni e compendi e i relativi scioglimenti, che come è noto non sono ritenuti necessari, in particolare per i manoscritti più tardi. In ogni caso è possibile lasciare al lettore la scelta di far comparire diversi livelli di completezza: dalle trascrizioni del tutto analoghe a quelle a stampa alle versioni più ricche di particolari. Ovvero l'adozione di un adeguato programma consentirà di scegliere quali componenti del testo visualizzare secondo gli interessi e le curiosità dei fruitori. In tal senso rispetto all'edizione tradizionale, non si sarà più costretti a irrigidirsi in coerenti selezioni degli elementi da conservare e di quelli da scartare perché inconciliabili con le limitazioni imposte dalla stampa. A queste funzionalità vanno naturalmente aggiunte quelle implicite nell'adozione del supporto elettronico quali le ricerche di parole e la elaborazione di indici analitici. L'attivazione di un sistema che renderà possibile il trasferimento e l'esposizione delle edizioni informatiche in rete le renderà accessibili ad un numero elevatissimo di fruitori consentendo quella circolazione, quella comunicazione e quella condivisione auspicate da tanti studiosi. Si darà così attuazione ad una delle finalità principali del Comitato per gli studi e le edizioni delle fonti normative e si renderanno più agevoli raffronti sincronici e diacronici atti a individuare costanti varianti aree di promulgazione, evoluzioni normative, tempi di vigenza, anacronismi ed emulazioni.

finalmente giunta l'ora della pubblicazione degli statuti del 1335, curata da Anna Laura Trombetti¹⁴.

Il contesto politico

Nonostante i conflitti interni la comunità di Bologna aveva raggiunto intorno alla metà del XIII l'apice della sua parabola politica, significativamente simboleggiato da alcuni eventi di grande portata. A seguito delle sommosse del terzo decennio e degli anni tra il '43 e il '45 a competere per la guida della città erano giunti quei ceti emergenti che traevano vitalità dalle attività manifatturiere, mercantili e finanziarie gestite e tutelate dalle corporazioni e che si affiancarono agli esponenti dell'aristocrazia tradizionale. Nel confronto tra le parti in lotta quella "popolare" ambiva a regolamentare i comportamenti sociali, in modo da sottrarli agli antichi abusi e privilegi, e puntava a rendere l'imposizione fiscale quanto più funzionale ai propri interessi, tassando i beni immobili e non i redditi né il denaro contante. Perciò contava maggiormente sulla promulgazione di strumenti normativi e amministrativi, come gli estimi e gli statuti, che consentissero di assumere il controllo politico interno e la piena subordinazione delle componenti nobiliari della città e di quelle che nel territorio potevano ancora costituire sacche di resistenza e di ostilità. La parte aristocratica mirava a conservare il suo prestigio e le sue prerogative - come privilegi e esenzioni fiscali - e a tutelare le sue competenze patrimoniali. Nell'interesse comune erano il potenziamento della autorità degli organi cittadini sulle comunità del contado e l'ampliamento del controllo politico verso i territori limitrofi da attuare con un vasto programma di politica estera e territoriale, che consentisse a Bologna di divenire una delle città/stato protagoniste della realtà economica e politica dell'Italia centrosettentrionale, fino a rivaleggiare con le potenze del tempo, come Venezia, Firenze, Milano. L'aspirazione dei governanti di entrambe le estrazioni e dei ceti produttivi bolognesi di giungere a competere con le grandi potenze economiche e mercantili del tempo e di divenire polo strategico di comunicazione tra centro e nord Italia aveva trovato l'opposizione di Federico II, ancora in grado di rivendicare con la

¹⁴ Nel caso del 1335 il legato cacciato, Bertrando del Poggetto, era stato anche, per volontà degli stessi bolognesi signore della città, anche se la sua "signoria" mantenne la peculiarità di esser abbinata alla carica legatizia.

forza il pieno esercizio della sua autorità legittima. Fu proprio nello scontro col grande imperatore che Bologna aveva conseguito i risultati più emblematici e significativi. La vittoria di Fossalta (1249) e la cattura di Re Enzo, figlio prediletto dell'imperatore, rappresentarono anche simbolicamente l'apice di un'ascesa che probabilmente si ritenne allora senza limiti immediati.

Rimosso l'ostacolo delle pretese imperiali, i governi di quegli anni erano stati in grado di dare attuazione ai loro programmi espansivi a ovest verso il Modenese, a sud verso il Frignano e a est verso la Romagna, la costa adriatica e il Delta padano, riportando numerosi successi. Quale ulteriore manifestazione di quei frangenti favorevoli si attuarono anche alcuni importanti lavori pubblici di sistemazione e di riqualificazione delle infrastrutture urbane, quali la selciatura di strade, l'ampliamento e il completamento della rete fognaria che utilizzava come collettore i due rami attivi dell'Aposa, i rifacimenti e i restauri alla chiusa di Casalecchio, ai canali del Reno e del Savena e al palancato della cinta del Circla..

Ma l'esito più significativo di questo periodo propizio fu il noto provvedimento con cui il Comune il 3 giugno 1257 riscattò tutti i servi presenti nel suo territorio (5855 persone) pagando ai loro signori (379 proprietà) le somme prestabilite di otto lire per i minori di quattordici anni e di dieci lire per i maggiori, senza distinzione tra maschi e femmine. Il provvedimento noto come *Liber Paradisus* per il suo richiamo alla libertà originariamente concessa da Dio, era scaturito da un transitorio compromesso tra la *pars populi* e le componenti aristocratiche. Nel clima politico in cui era stato emanato aveva assunto molteplici significati e obiettivi tra cui due appaiono più significativi: uno di carattere simbolico-giuridico, dato che il comune di Bologna nel restituire ad ogni donna e uomo in stato servile la dignità della libertà originaria si era attribuito una funzione legiferante nell'ambito del diritto naturale; in tal modo si era presentato come ente innovatore/restauratore dotato di quella facoltà legislativa che al momento era riconosciuta all'unica autorità da cui poteva scaturire la "legge", cioè l'imperatore; l'altro di carattere politico-fiscale, poiché si sottraeva una consistente

fetta di popolazione da una condizione che non comportava soltanto una sottomissione personale, ma anche la totale immunità fiscale¹⁵.

Nonostante i successi e le esibizioni di potenza politica ed economica la situazione era continuamente minata dalle evoluzioni generali in cui si facevano evidenti i segni di una recessione imminente, annunciata già nel 1259 da una grave carestia, e soprattutto dall'endemica lotta per il potere che vedeva contrapporsi le fazioni nobiliari dei Lambertazzi ghibellini e dei Geremei guelfi¹⁶.

Dopo la sconfitta e la morte di Federico II l'incapacità dei suoi eredi di sostituirla la figura e poi la scomparsa di Manfredi (1266) avevano inferto duri colpi a tutto lo schieramento ghibellino¹⁷. A Bologna poi a screditarne le capacità di governo e a inasprire le lotte e le rivendicazioni nei loro confronti aveva contribuito la grave sconfitta subita nel 1270/71 in una guerra condotta contro Venezia¹⁸.

Nel 1274 un ulteriore episodio della lotta per il potere tra le due maggiori fazioni magnatizie quelle dei Lambertazzi di parte ghibellina e quella dei Geremei di parte guelfa aveva offerto agli esponenti più intraprendenti delle associazioni popolari l'occasione per allearsi a quest'ultima fazione verso cui del resto era spontaneamente orientata dalla propria stessa estrazione¹⁹. Nei cruenti scontri che ne erano seguiti la

15 Con l'affrancazione in pratica il Comune, pur spendendo una cifra considerevole (53.014 lire da erogarsi in tre rate annuali entro il 1259), allargava considerevolmente la base imponibile, sottraendo i servi dal loro stato di non contribuenti. Si entrava così nel campo del *jus commune* (=della legge) e non più soltanto dello *jus proprium* (=degli statuti). I proemi del liber sono in materia molto espliciti. Se non per pochi soggetti rintracciati negli estimi di fine secolo, non sappiamo esattamente quali siano stati gli effetti pratici sulla vita dei "liberati", ma è presumibile che la loro esistenza non sia cambiata gran ché, dato che la loro nuova condizione giuridico personale non poteva mutare i loro effettivi rapporti di dipendenza economica. Si potrebbe presumere che anzi al lato pratico essi si siano ritrovati ad acquisire oneri nuovi, dovendo mantenere subordinazioni vecchie. Insomma la loro libertà fu probabilmente per molti più teorica che reale, mentre per alcuni forse si aprirono nuove prospettive. Benché il suo effetto pratico più sicuro sia stato quello dell'allargamento della base dei contribuenti, non si può nemmeno ignorare che soprattutto per i minori e i giovani la libertà conseguita poteva aprire opportunità prima ignote. Né può esser considerato irrilevante che ci si schierasse contro la dipendenza vincolante e pregiudiziale di persone da altre persone secondo un principio libertario sostenuto dai giuristi bolognesi di quel tempo.

¹⁶ Tanto che nel 1263 Loderingo degli Andalò e Catalano di Guido da Ostia fondarono la Milizia di Maria Vergine Gloriosa dei Frati Gaudenti allo scopo la placare le lotte civili in città e nel contado. Chiamati al governo istituirono la figura del Capitano della Montagna per sedare e reprimere i frequenti episodi di insubordinazione che rendevano insicure vaste zone delle valli appenniniche.

¹⁷ Secondo l'Hessel vi fu una relazione diretta tra la permanenza di Manfredi (fino alla sua sconfitta a Benevento nel 1266) e il primato dei Lambertazzi a Bologna, così come tra la vittoria di Carlo D'Angiò e l'affermazione dei Geremei, op. cit., p. 243.

¹⁸ Il conflitto era stato ingaggiato poiché nell'aggravarsi della necessità di rifornimenti alimentari occorreva liberare il corso del Po dal blocco improvvisamente imposto dalla città lagunare al transito dei rifornimenti per Bologna e nella speranza di poter accedere liberamente agli scali costieri per le rotte adriatiche che potevano garantire gli approvvigionamenti di sale e di cereali di importazione.

¹⁹ Va comunque ricordato che prima di quest'avvicinamento la parte popolare aveva considerato in modo ostile tutti i magnati di entrambi gli schieramenti e ciò spiega anche la sua successiva contrapposizione. Nelle ormai usuali contrapposizioni sugli

gran parte delle società della *pars populi* guidata da Rolandino Passaggeri, un maestro di arte notarile che in quegli anni aveva assunto un ruolo di protagonista nella scena politica cittadina²⁰, era intervenuta a favore dei Geremei, determinando la sconfitta dei ghibellini e la definitiva prevalenza della parte guelfa²¹.

Il netto prevalere di una parte sull'altra²² aveva acuito i conflitti interni, portando anche tra i bolognesi la terribile piaga delle espulsioni di massa e del fuoruscitismo, poi riaperta più volte dalle successive degenerazioni della politica antimagnatizia²³. Nell'intolleranza reciproca che caratterizzava i rapporti tra le fazioni cittadine del tempo, nel 1274 i Lambertazzi avevano dovuto subire la prima espulsione, replicata del 1279²⁴. La preminenza delle componenti popolari anche all'interno della fazione guelfa vincente si stava traducendo nell'adozione sempre più determinata di quella

obiettivi della strategia espansiva del comune i Lambertazzi propendevano per un intervento militare contro Modena a sostegno dei fuorusciti ghibellini, mentre i Geremei propugnavano un impegno in Romagna contro Guido da Montefeltro, paladino dei ghibellini della zona.

²⁰ Rolandino de' Passaggeri era un notaio, dottore di Arte Notarile presso lo Studio, che seppe emergere nella scena politica bolognese ponendosi a capo delle associazioni popolari durante le lotte di fazione che nella seconda metà del XIII secolo contrapposero Lambertazzi e Geremei. Dopo i duri scontri che culminarono nel giugno 1274 con la cacciata delle famiglie aderenti alla fazione dei Lambertazzi, promosse la formazione della citata Compagnia della Croce. In tal modo il potere interno di Rolandino raggiunse livelli quasi signorili e comunque eccezionali in un regime antiaristocratico. Avendo raggiunto anche il privilegio della permanenza perpetua nel collegio degli Anziani, il suo peso politico suscitò i sospetti e le contromisure di papa Niccolò III che intendeva rendere effettiva la sottomissione di Bologna e della Romagna ottenuta con la cessione alla Chiesa dei diritti imperiali su tali città e territori (1278). Il pontefice non solo pretese un giuramento di fedeltà della città, ma impose il rientro dei Lambertazzi e lo scioglimento della Compagnia della Croce (1279). Dal momentaneo scacco Rolandino seppe riprendersi fomentando una nuova cacciata della fazione avversa (1280) e riprendendo con maggior forza la sua politica antimagnatizia, culminata con la stesura degli *ordinamenti sacrali e sacratissimi* (1282-1284), le disposizioni ... *volentes et intendentes quod lupi rapaces et agni mansueti ambulent pari gradu...* La parabola di Rolandino fu irrimediabilmente tarpata dagli insuccessi della politica estera e dei conflitti intrapresi da Bologna in quegli anni.

²¹ V. VITALE, *Il dominio della parte guelfa in Bologna (1280-1327)*, Bologna 1901, rist. an. 1978.

²² Questa "grande svolta", come la definì Alfred Hessel (op. cit., pp. 274-275) fu favorita, oltre che dalla sconfitta nel confronto con Venezia, dal conseguente crollò del tipo di governo creato dopo la vittoria su Federico II e portò alla fine dell'egemonia di Bologna sulla Romagna.

²³ Il danno che ne derivò per la comunità fu veramente enorme e probabilmente non adeguatamente valutato dai contemporanei. Ogni cacciata degli aderenti alla fazione soccombente innescava un'escalation di dolorose lacerazioni, alimentando i reciproci rancori e favorendo alleanze degli esiliati con le città rivali, con tutto il loro ripugnante contorno di congiure, delazioni, rappresaglie e combattimenti tra concittadini schierati su fronti opposti. Privandosi di interi settori delle sue risorse umane, la comunità cittadina doveva pagarne molteplici e gravissime conseguenze. Sotto l'aspetto demografico, gli esodi forzati alteravano d'un tratto l'equilibrio tra la popolazione urbana e quella rurale. Sotto quello urbanistico, creavano artificiosi vuoti nel tessuto cittadino. Sotto quello economico e finanziario, debilitavano risorse, attività e scambi. Infine sotto quello strategico e militare, alimentavano le sacche di resistenza e di ostilità presenti nel territorio.

²⁴ Tanto per i cronisti del tempo quanto per molti storici il fenomeno che più valse ad erodere la rilevanza e l'autorevolezza raggiunte da Bologna nel periodo comunale fu quello delle lacerazioni interne e delle lotte di fazione. Il *Serventesse dei Lambertazzi e dei Geremei* riferendosi ai disordini e all'espulsione del giugno del 1274 è molto esplicito:

*Del guasto de Bologna se comença,
come perdé la forza e la potença,
e lo gran senno con la provedença,
c'aver solea.
Che per lo mondo era chiamà Reyna,
fontana delle altre e medexina...*

F. PELLEGRINI, *Il serventesse dei Lambertazzi e dei Geremei*, AMR, s. III, IX (1891), pp. 22-71 e 181-224; X (1892), pp. 94-140.

politica che è stata definita "antimagnatizia", perché orientata ad erodere le basi del potere dei magnati²⁵.

Peraltro proprio in quel periodo di transizione tra la precedente fase espansiva e una generale recessione incombente si stava accentuando un'ulteriore differenziazione all'interno della società bolognese. Sotto la comune facciata del guelfismo vincente e delle organizzazioni di mestiere che puntavano a monopolizzare gli organi di rappresentanza del comune, i proventi delle attività manifatturiere, commerciali e finanziarie stavano facendo emergere una ristretta élite che, per potenza economica e autorevolezza politica, era capace di trarre vantaggi anche dalle ripetute espulsioni della fazione ghibellina e di indirizzare le strategie pubbliche all'incentivazione e alla protezione delle loro attività. All'interno dei ceti produttivi era insomma già in atto una netta divaricazione tra chi, appartenendo alla manodopera doveva, subire una progressiva proletarizzazione e i beneficiari delle attività economiche di punta: un'aristocrazia del denaro che nel giro del secolo entrante avrebbe reso stabile e inamovibile la sua presenza al vertice della società e delle istituzioni.

Proprio alla fine degli anni Settanta su queste dinamiche interne calò un evento inatteso che avrebbe condizionato la vita politica e sociale di Bologna sia nell'immediato che nei secoli successivi. Solo vent'anni prima in un clima di necessaria conciliazione tra le parti la città aveva contribuito in maniera determinante alla sconfitta di Federico II e quindi al successivo e conseguente declino dell'autorità imperiale. Confidando sulle difficoltà che ne derivarono per la nuova dinastia imperiale degli Asburgo e sulla relativa ritrosia ad impegnarsi in una pericolosa "politica italiana", Niccolò III Orsini riuscì ad ottenere da parte dell'imperatore Rodolfo la rinuncia alla sua sovranità sui territori e sulle città della Romagna compresa Bologna²⁶. Puntando a concretizzare questa sottomissione conferì ad un

²⁵ Gli esponenti dell'aristocrazia di ascendenza militare e feudale un tempo investita o riconosciuta dalle autorità imperiali, ovvero gli eredi di quelle famiglie che da un paio di secoli avevano capeggiato le consorterie raccolte attorno a molte delle torri cittadine, le stesse che avevano costituito l'ossatura del primo comune consolare e che spesso disponevano ancora del controllo di vaste zone del contado.

²⁶ Eletto papa al termine del 1277, intraprese una politica di ricomposizione e di riappropriazione delle competenze politico-territoriali dello stato della Chiesa continuando così gli indirizzi ierocratici di Gregorio X, volti fra l'altro a rivendicare il dominio sui territori e le città che erano stati bizantini, Bologna compresa. Nell'attuare il suo progetto puntò a sottomettere la Romagna e la Toscana giustificando i suoi interventi con la necessità di sedare le lotte che

nipote, Bertoldo Orsini, le funzioni che erano state del conte imperiale e nominò un altro nipote, il cardinale Latino Frangipani, legato per la Romagna e la Toscana. Vedendo compromessa la propria autorità, i vertici dei guelfi bolognesi avevano adottato alcune contromisure come quella dell'ottobre del '78 con cui il Consiglio del popolo aveva reso perpetuo l'anzianato di Rolandino Passaggeri per consolidarne il peso politico. Avevano tentato inoltre di opporre una certa resistenza alle imposizioni legatizie; ma di fronte alle minacce del papa si rassegnarono ad una politica conciliante, accettando le condizioni che Niccolò III, nella sua veste di dominatore ed arbitro della città, imponeva loro²⁷. Con questa ampia affermazione del pontefice e con la presenza dei suoi due nipoti nelle funzioni/chiave di podestà e di legato si ratificarono gli accordi e nel settembre successivo si giunse al rientro dei Lambertazzi fuorusciti. La pacificazione interna così imposta non rimuoveva però la preminenza dei guelfi che mal sopportavano la politica del podestà papale che volendo essere *super partes* tendeva a favorire la fazione avversa anche nella delicata questione del conferimento delle cariche pubbliche. Approfittando di una contemporanea assenza dei due cardinali cugini tra novembre e dicembre del 1279, i Geremei fomentarono nuovi disordini a cui i Lambertazzi risposero occupando la piazza il 22 dicembre. Nell'impossibilità di difenderla e dopo gravi perdite, la sera stessa furono costretti a fuggire dalla città. Subito Rolandino ne riassunse il governo

laceravano queste due aree. Appena eletto, il 12 dicembre del 1277, aveva chiesto la cessione della Romagna all'imperatore Rodolfo d'Asburgo, che dopo il fallimento dei tentativi degli imperatori svevi di controllare i territori italiani di competenza imperiale, decise di rinunciare nell'ambito di accordi più complessivi con una dichiarazione resa pubblica a Roma il 4 maggio 1278: MGH, *Constitutiones et Acta publica imperatorum et regum*, 3, 176, n. 182, 184, 185. L'Hessel a p. 272, n. 83 cita "contromisure preventive" prese dai bolognesi.

²⁷ Rese note il 29 maggio 1279, esse ingiungevano al governo bolognese di giurare fedeltà alla Chiesa, di riconciliarsi con la fazione ghibellina, di revocare tutte le condanne al bando e tutte le confische nei loro confronti, di permetterne il ritorno con la reintegrazione di tutti i loro diritti e di pervenire ad un rinnovo degli uffici pubblici e dei consigli concordato tra gli esponenti della fazione guelfa e ghibellina. Si faceva ben percepire che le condizioni imposte rappresentavano l'unica possibilità per i bolognesi di conservare qualche margine di autonomia. Per quanto riguardava i cambiamenti negli organi di governo ad esempio, se non si fosse giunti autonomamente ad un accordo, se ne sarebbero occupati i delegati pontifici. Infine per togliere preminenza alla fazione guelfa, si impose di sciogliere fino a nuovo ordine la *Societas crucis*, la compagnia di duemila uomini armati costituita da Rolandino Passaggeri dopo la cacciata dei Lambertazzi del 1274 col compito di mantenere la pace interna e soprattutto di impedire complotti e rivincite dei fuorusciti. Secondo i suoi disegni, Niccolò III assegnò alla città quale podestà di sua nomina il nipote Bertoldo che, con la facoltà di farsi eventualmente sostituire da un vicario, avrebbe dato inizio al suo mandato il 29 giugno, disponendo non solo del contingente armato portato al suo seguito, ma anche della gran parte delle forze locali. Secondo l'Hessel sulla rassegnazione dei vertici bolognesi dovette influire il tragico terremoto del 1° maggio 1279: *ibidem*, p. 273.

reintegrando la Compagnia della Croce e appoggiandosi su una sorta di direttorio composto da altri otto esponenti della fazione guelfa che procedette a nuove confische e distruzioni dei beni dei Lambertazzi. A nulla valsero le trattative condotte dai nipoti del papa in Romagna nei mesi successivi. Quando Niccolò III era ormai orientato ad un intervento armato, sopraggiunse la sua morte il 22 agosto 1280 che portò nella sua tomba i grandi progetti di affermazione papale su tutta l'Italia centrosettentrionale. Dal momentaneo scacco Rolandino ebbe così modo di riprendersi conducendo con maggior forza la sua politica antimagnatizia. Come in altre città infatti, queste vicende e quelle successive stavano accentuando le differenze originarie interne al partito guelfo, nel quale le organizzazioni popolari seppero far prevalere una politica di isolamento dell'oligarchia aristocratica, inaugurando quella politica antimagnatizia che si concretizzò negli ordinamenti "sacratì" del 1282 e in quelli "sacratissimi" del 1284²⁸. In essi si prevede una serie di disposizioni tendenti ad escludere il ceto aristocratico dalle leve del potere e a tutelare l'elemento popolare anche in campo giudiziario. Fu durante questa fase di massima affermazione politica dei ceti produttivi organizzati nelle arti e rappresentati dal guelfismo popolare, che la loro struttura organizzativa divenne in pratica coincidente col governo comunale²⁹.

Quella dei primi anni Ottanta può essere considerata come la fase più rigida e antinobiliare del governo guelfo, resa possibile da una serie di circostanze favorevoli: in particolare dalle buone sorti della coalizione guelfa col reciproco appoggio tra papa Martino IV e Carlo d'Angiò. Ma dal 1287 il progressivo mutamento di quelle circostanze indusse il governo popolare ad un'alternanza di aperture e di irrigidimenti, sintomi del declino della fortuna politica di Rolandino, compromessa dagli insuccessi in politica estera e nei conflitti intrapresi da Bologna in quegli anni. Il suo dominio come quello della parte guelfa di estrazione popolare e quindi più

²⁸ Significative le volontà che sottintendevano le disposizioni, espresse da Rolandino: ... *volentes et intendentes quod lupi rapaces et agni mansueti ambulent pari gradu...*

²⁹ Si trattò di una parentesi di una ventina d'anni, dopo la quale riemerse la compresenza delle due strutture parallele del "Comune" e del "Popolo". Ma da allora il collegio degli Anziani, ovvero il vertice delle organizzazioni produttive, rimase protagonista della scena politica come punto di riferimento locale. Infatti, anche nelle successive complesse vicende, sopravvisse come efficace espressione di autonomia e non scomparve nemmeno allorquando dominazioni esterne e accentramenti signorili riuscirono a logorare o a vanificare la struttura organizzativa comunale.

radicale - quella che si è voluto paragonare ai guelfi neri di Firenze e di Pistoia - vennero man mano minati da una serie di avvenimenti interni ed esterni che costrinsero ad attenuare l'originaria intransigenza, fino a far accettare nel 1299 il rientro dei Lambertazzi e a lasciar spazio per qualche anno (fino al 1306) ad un governo guidato dai guelfi più vicini ai ceti magnatizi e perciò più concilianti, quelli paragonati ai "bianchi".

Gli statuti del 1288

Gli statuti del 1288 si collocano quindi in una delle fasi di più intransigente chiusura nei confronti dei magnati. Prima di prenderne in esame gli aspetti salienti che si rilevano dalle varie rubriche, ritengo utile trarre dal loro protocollo quella che ne fu la motivazione più manifesta, ma che ne cela tante altre legate proprio al contesto politico e alle esigenze contingenti della società bolognese

Il breve protocollo agli statuti del 1288 non si limita alla tradizionale invocazione né ad una generica presentazione del codice e dei suoi estensori, ma ne rileva una delle motivazioni fondamentali che costituisce un primo spunto di richiamo a situazioni attuali, cioè l'eccesso di norme che spesso si ripetono e si contraddicono. L'esigenza principale a cui doveva rispondere la nuova redazione era quindi quella di mettere in ordine e aggiornare una gran massa di norme e riformazioni (= delibere), scritte per i precedenti codici, sparse senza una logica evidente in diversi libri e volumi e a volte divenute inutili, contraddittorie e superflue a tal punto da rendere arduo non solo conoscerle, ma anche rintracciarle; e ciò benché fossero trascorsi soltanto alcuni decenni dalle prime promulgazioni statutarie bolognesi.

Nel novero delle finalità espresse dal protocollo, il primo problema che si intende sollevare e risolvere è dunque quello dell'utilità e dell'efficacia della normativa, un problema che nella sua accezione più ampia non si limita all'esigenza di riordino dell'esistente, ma entra nella questione di fondo e sempre ricorrente della rispondenza di tutte le norme - siano leggi o regole, divieti e obblighi - alle situazioni reali e alla loro continua evoluzione, un problema che non solo si riconduce all'attuale e

controproducente sovrabbondanza di leggi e norme, ma anche alla questione della vigenza e della rispondenza degli statuti di un tempo che tante volte gli studiosi moderni di tale tipo di promulgazione hanno sollevato. Un'ulteriore considerazione può essere tratta dalla menzione dei giurisperiti e dei notai chiamati a redigere i nuovi statuti: i nominativi di metà di loro attestano una provenienza da località vicine e lontane del contado, sintomo di un'immigrazione che al momento doveva essere in forte regresso ma che nel secolo precedente aveva contribuito a popolare e ad espandere la città di Bologna.

In nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questi sono gli statuti del comune di Bologna compilati dai signori Bonagrazia del signor Armano, Giuliano del signor Cambio giurisperiti, Petrizolo di Medicina, Bongiovanni del signor Zevenino de Zovenzoni, Nauclerio del signor Giovannino dei Pavanesi e Alberto da Fiesso, Giacomo di Rastignano, Riccobuono de Plastellis, Lorenzo del signor Alberto Scario et Guido di Bontalento notai, a ciò incaricati dal comune di Bologna; tratti da diversi e vari e innumerevoli statuti, riformagioni, libri e volumi dove disordinatamente e confusamente e inopinatamente furono posti e sparsi; nei quali se ne trovavano anche molti inutili, contrari e uguali e superflui, cosicchè non solo sapere ma anche trovare era per chiunque impossibile; in questo volume redatti, ordinati, chiariti utilmente e in breve dal predetto immenso numero di libri, tolti i superflui, le prefazioni, i simili, i contrari e gli inutili e togliendo quelli che erano caduti in desuetudine e inoltre anche cambiando le loro parole laddove ciò appariva opportuno in quanto fu possibile per la loro inadeguatezza che è naturalmente insita nell'uomo e che a memoria di tutti non permise ad alcun uomo di sbagliare a lungo.